

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1284/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1285/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1286/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 1287/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 1288/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1289/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'UTSS, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia 11**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1290/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1626/85 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene 22**
- Regolamento (CEE) n. 1291/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 62 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento olandese 23
- Regolamento (CEE) n. 1292/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 200 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale 24

Regolamento (CEE) n. 1293/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto	26
★ Regolamento (CEE) n. 1294/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, relativo a misure straordinarie da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in talune regione italiane	28
Regolamento (CEE) n. 1295/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	31
Regolamento (CEE) n. 1296/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	34
Regolamento (CEE) n. 1297/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	37
Regolamento (CEE) n. 1298/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)	43
Regolamento (CEE) n. 1299/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia	44

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

87/256/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, che modifica la decisione 86/269/CEE relativa agli stabilimenti del Canada in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche	45
--	-----------

87/257/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	46
---	-----------

87/258/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987, relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	50
--	-----------

87/259/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 29 aprile 1987, che modifica la decisione 86/189/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche	53
---	-----------

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 743/87 della Commissione, del 13 marzo 1987, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (GU n. L 75 del 17.3.1987)	54
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1284/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 maggio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	16,66	202,16
10.01 B II	Frumento duro	52,48	261,33 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	45,73	180,29 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	44,00	196,88
10.04	Avena	102,29	156,89
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	4,93	181,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁸⁾
10.07 A	Grano saraceno	44,00	132,79
10.07 B	Miglio	44,00	150,24 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,91	187,85 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	44,00	69,34 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	39,02	299,60
11.01 B	Farine di segala	79,72	268,10
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	95,18	418,89
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	39,18	320,61

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1285/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 7 maggio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.
⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1286/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 881/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1197/87⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 881/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽²⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Basmati ⁽⁴⁾
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	—	354,34	173,57	—
	2. a grani lunghi	—	381,94	187,37	286,46
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	—	442,93	217,86	—
	2. a grani lunghi	—	477,42	235,11	358,07
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	13,05	548,03	262,09	—
	2. a grani lunghi	12,97	681,98	329,10	511,49
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	13,90	583,66	279,48	—
	2. a grani lunghi	13,90	731,09	353,19	548,32
	III. Rotture	82,92	211,02	102,51	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1287/87 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture		0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1288/87 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 1987****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/87⁽⁵⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1194/87⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 29 aprile al 5 maggio 1987 per la sterlina inglese danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
⁽³⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.
⁽⁵⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 116 del 4. 5. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

(regolamento (CEE) n. 3294/86)

1 ECU =	47,7950	FB
=	2,31728	DM
=	8,83910	Dkr
=	171,276	Dra
=	163,292	Pta
=	7,77184	FF
=	0,864997	£ Irl
=	1 650,35	Lit
=	2,61097	Fl
=	0,778727	£ UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'UTSS, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quante segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel luglio 1986 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CMC-Engrais (Common Market Committee of the Nitrogen and Phosphate Fertilizer Industry) a nome dei produttori di urea che rappresentano sostanzialmente tutto il settore comunitario interessato. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivato, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di urea, di cui alle sottovoci 31.02 B e ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15 e 31.02-80, originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia, ed ha iniziato un'inchiesta. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso al riguardo delle affermazioni supplementari dei ricorrenti per una possibile retroattività delle misure antidumping⁽³⁾.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricor-

renti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

(3) La maggior parte dei produttori, degli esportatori e degli importatori noti ha presentato osservazioni scritte. I produttori/esportatori della Repubblica democratica tedesca, della Libia, della Jugoslavia, di Trinidad e Tobago e alcuni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

(4) Sono state formulate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari di urea.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società:

a) produttori CEE:

Belgio

Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM), Bruxelles (società consociata della Norsk Hydro);

Francia

CDF Chimie AZF, Parigi
Compagnie française de l'azote (COFAZ), Parigi (dal 1° febbraio 1986 consociata della Norsk Hydro);

Italia

Agrimont SpA, Milano (società consociata della Montedison) Enichem Agricoltura, Milano (consociata della Enichem);

Regno Unito

Imperial Chemical Industries Ltd PLC (ICI), Billingham;

b) produttori/esportatori non comunitari:

Kuwait

Petrochemical Industry Company (PIC), Kuwait (società consociata della Kuwait petroleum Company);

Arabia Saudita

Al-Jubail Fertilizer Company (SAMAD) Al-Jubail, e Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO), Dammam ambedue società consociate della Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Riyadh;

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 34 del 12. 2. 1987, pag. 3.

Trinidad e Tobago

National Energy Corporation of Trinidad e Tobago Ltd (NEC), Point Lisas e Fertilizers of Trinidad e Tobago Ltd (FERTRIN), Point Lisas.

- (6) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da parte dei produttori comunitari ricorrenti, dalla maggior parte degli esportatori e degli importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.
- (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° luglio 1985 — 30 settembre 1986.

B. DUMPING**i) Valore normale****a) Arabia Saudita**

- (8) Il valore normale è stato determinato, a titolo provvisorio, in base ai prezzi praticati sul mercato interno dalla SAFCO, che ha venduto l'urea prodotta dalla SAMAD nel periodo oggetto dell'inchiesta ed ha fornito sufficienti elementi di prova.
- (9) A tal fine sono stati utilizzati i prezzi di vendita chiesti dalla SAFCO a clienti indipendenti. La Commissione ha deciso di seguire questa impostazione per diversi motivi.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il valore normale deve essere basato sui prezzi realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali; in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, la Commissione può non tener conto dei prezzi praticati nelle transazioni tra società collegate, a meno che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti indipendenti. Nel caso in esame, non essendo state effettuate vendite da parte della società produttrice (SAMAD) a parti indipendenti, la Commissione non ha potuto accettare che i prezzi e i costi relativi alle transazioni di vendita tra SAMAD e SAFCO corrispondano a quelli delle operazioni tra società indipendenti.

Dagli elementi di prova presentati durante l'inchiesta risulta che SAMAD e SAFCO formano parte integrante di un unico gruppo industriale (SABIC). Anche se, dal punto di vista giuridico, le società in questione costituiscono entità distinte, non si può mettere in dubbio l'esistenza di un'unica entità economica. Gli elementi da prendere in considerazione non sono tanto la struttura giuridica, quanto il fatto che la SAFCO operi come società di commercializzazione dei prodotti fabbricati dalla SAMAD.

- (10) Dato che nel periodo in esame le esportazioni nella Comunità comprendevano prodotti lavorati e non lavorati, è stato ritenuto opportuno determinare separatamente il valore normale per ciascun tipo di prodotti.

b) Kuwait, Trinidad e Tobago

- (11) Nella determinazione del valore normale la Commissione ha dovuto tener presente che sui mercati interni di tali paesi non vi sono vendite rilevanti di un prodotto analogo. La Commissione ha quindi deciso che il valore normale relativo alle società produttrici di tali paesi doveva essere stabilito in base al valore costruito.

I valori costruiti sono stati determinati sommando un equo margine di profitto al costo di produzione. Quest'ultimo è stato calcolato aggiungendo a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine nel corso di normali operazioni commerciali, per i materiali e la produzione, un importo adeguato per le spese amministrative e di vendita, nonché per le spese generali.

Per quanto riguarda il produttore del Kuwait, ai costi suddetti è stato aggiunto un margine di profitto del 10 %, considerato conveniente alla luce dei precedenti risultati della società. Per il produttore di Trinidad e Tobago è stato determinato a titolo provvisorio un margine di profitto del 7 %, ritenuto adeguato in considerazione del fatto che la produzione normale è iniziata soltanto nel 1985 e alla luce dei margini di profitto accertati per gli esportatori di urea in altri paesi oggetto della procedura. Il margine così accertato è stato aggiunto ai costi pertinenti.

Il produttore di Trinidad e Tobago ha chiesto alla Commissione di escludere dal calcolo del costo di produzione le quote relative agli ammortamenti, sostenendo che, essendo la produzione in esame iniziata soltanto recentemente, tali costi non potevano essere considerati come sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali. La domanda non è stata accolta perché gli ammortamenti rientrano normalmente nel costo di produzione di una società in un paese ad economia di mercato. È stato inoltre chiesto di escludere i costi di finanziamento relativi alla costruzione dell'impianto, in conformità degli articoli 129 e 185 della terza convenzione di Lomé. La domanda non è stata accolta, in quanto si può tener conto della fase di sviluppo del paese esportatore soltanto al momento di definire quali provvedimenti siano più opportuni, ma non al momento della determinazione del dumping, quando devono essere applicati criteri obiettivi. Questa interpretazione è conforme all'articolo 13 dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT.

c) *Iugoslavia*

- (12) In mancanza di sufficiente collaborazione da parte dell'esportatore, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84 in base ai dati disponibili, vale a dire ai prezzi pagabili sul mercato interno indicati nella denuncia.

d) *Libia*

- (13) In mancanza di sufficiente collaborazione da parte dell'esportatore, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai dati disponibili, vale a dire al valore costruito indicato nella denuncia. I costi utilizzati nella denuncia per calcolare il valore costruito sono stati esaminati dalla Commissione, per quanto possibile, e ritenuti ragionevoli.

Ai costi suddetti è stato aggiunto lo stesso margine di profitto impiegato nei confronti del produttore del Kuwait.

e) *Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e URSS*

- (14) Per stabilire se le importazioni originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'URSS siano state effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto considerare che tali paesi non hanno un'economia di mercato e pertanto ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito, i ricorrenti avevano proposto l'Austria.
- (15) La maggior parte degli esportatori e degli importatori del prodotto in questione, originario dei tre paesi suddetti, ha tuttavia contestato tale proposta. Inoltre, per evitare un onere amministrativo supplementare, la Commissione determina di norma il valore normale in uno dei paesi ad economia di mercato già oggetto della procedura. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate ad esprimersi sulla possibilità di stabilire il valore normale in uno dei cinque paesi ad economia di mercato oggetto della procedura, in particolare nell'Arabia Saudita, dove, secondo i ricorrenti, il valore normale avrebbe potuto essere calcolato in base ai prezzi praticati sul mercato interno.

La scelta dell'Arabia Saudita è stata contestata da uno degli importatori del prodotto originario dell'URSS, principalmente per i seguenti motivi:

- i) scegliendo i prezzi praticati sul mercato interno dell'Arabia Saudita il valore normale sarebbe

superiore a quello relativo al mercato austriaco proposto dai ricorrenti;

- ii) i consumatori di urea in Arabia Saudita beneficerebbero di sovvenzioni grazie alle quali potrebbero pagare prezzi artificialmente elevati;
- iii) soltanto una piccola percentuale dell'urea prodotta nell'Arabia Saudita è consumata sul mercato interno.

Tali argomentazioni sono tuttavia respinte in quanto:

- i) il valore normale proposto dai ricorrenti è soltanto uno degli elementi che la Commissione deve prendere in esame al momento di scegliere l'opportuno paese ad economia di mercato;
- ii) non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare che i consumatori in Arabia Saudita beneficino di sovvenzioni e che pertanto i prezzi siano artificialmente elevati;
- iii) è stato accertato che non si verifica un divario sostanziale tra i volumi di vendita dell'urea sul mercato interno in Arabia Saudita e il volume delle esportazioni nella Comunità, oppure il volume complessivo delle esportazioni.

- (16) La Commissione ha quindi concluso che, ai fini della determinazione del dazio provvisorio, l'Arabia Saudita nel caso in esame rappresenta un paese simile adeguato e conveniente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84, per i motivi seguenti:

- i) l'Arabia Saudita non è un mercato particolarmente protetto, dato che non sono riscossi dazi doganali sulle importazioni di urea, almeno per quanto riguarda il prodotto originario della Comunità;
- ii) i prezzi praticati in Arabia Saudita per l'urea prodotto dalla SAMAD erano adeguatamente proporzionati ai costi di produzione;
- iii) il prodotto originario dell'Arabia Saudita è analogo a quello proveniente dai paesi a commercio di Stato interessati;
- iv) dai dati disponibili non emergono differenze rilevanti tra la tecnologia e i processi produttivi tali da implicare divergenze significative tra i costi di produzione sostenuti in Arabia Saudita e nei tre altri paesi interessati;
- v) è stato inoltre accertato che sono simili i tipi di materia prima, ovvero di gas, utilizzati per la produzione di ammoniaca da cui deriva l'urea e che normalmente rappresentano almeno il 50 % del costo di produzione. Dato che gli eventuali vantaggi derivanti dall'esistenza di giacimenti di gas nei paesi esportatori si potreb-

bero riflettere nei prezzi di vendita dell'urea, la scelta dell'Arabia Saudita appare giustificata, poiché tanto l'Arabia Saudita, quanto l'URSS dispongono di giacimenti propri. Nei confronti della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, che non dispongono di risorse naturali, la scelta proposta rappresenta un vantaggio.

ii) Prezzi all'esportazione

- (17) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

È stato accertato che la maggior parte delle esportazioni nella Comunità del prodotto originario dell'URSS sono state effettuate attraverso una società comunitaria consociata. In tali circostanze il prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, viene di norma costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Ai fini della determinazione provvisoria e in previsione di una futura inchiesta in loco presso la sede dell'importazione relativo a tali transazioni in base al valore di fattura corrisposto dall'importatore all'esportatore. A questo proposito si può ritenere che i prezzi di fattura non siano sostanzialmente diversi dal prezzo all'esportazione ricostruito.

In merito ai prezzi all'esportazione chiesti per le forniture nella Comunità, numerosi esportatori hanno sostenuto di essere stati costretti a vendere a prezzi eccessivamente bassi, accertati dalla Commissione durante l'inchiesta, per adeguarsi al calo dei prezzi registrato sul piano mondiale per il prodotto in questione.

A questo proposito, la Commissione ha raccolto informazioni contraddittorie, dalle quali risultava che i prezzi extracomunitari erano talvolta superiori e talvolta inferiori a quelli vigenti sul mercato comunitario. Il fatto che i prezzi di un determinato prodotto siano eccessivamente bassi all'esterno della Comunità non giustifica, comunque, che gli esportatori vendano i propri prodotti a prezzi di dumping all'interno della stessa. Il fatto che tali importazioni provochino o meno un pregiudizio sostanziale non è pertinente in questo contesto e viene esaminato altrove.

iii) Confronto

- (18) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di vendita, gli adeguamenti sono

stati limitati alle differenze in rapporto diretto con le vendite in questione, quali condizioni di credito, oneri bancari, trasporto, assicurazione, commissioni, imballaggio e movimentazione.

- (19) Nella presente fase della procedura non sono state accolte domande relative ad altri adeguamenti per differenze concernenti retribuzioni degli operatori commerciali, assistenza tecnica, pubblicità e magazzino, non essendo stato provato che le differenze tra i costi sono in diretto rapporto con le vendite in esame.

- (20) Il confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale è stato effettuato al seguente stadio commerciale:

Arabia Saudita:	franco magazzino
Kuwait, Trinidad e Tobago:	fob
Iugoslavia, Libia, Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e URSS	franco fabbrica

iv) Margini di dumping

- (21) Per ciascun esportatore il margine di dumping è stato calcolato come la differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità, prendendo in esame le singole transazioni.

Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte dei produttori/esportatori interessati.

- (22) L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori sottoposto all'inchiesta:

	%
a) <i>Arabia Saudita</i>	
SAMAD	61
b) <i>Kuwait</i>	
PIC	45
c) <i>Trinidad e Tobago</i>	
NEC	43
d) <i>Iugoslavia</i>	
INA	78
e) <i>Libia</i>	
NAPETCO	69
f) <i>Cecoslovacchia</i>	
Petrimex	40
g) <i>Repubblica democratica tedesca</i>	
Chemie-Export-Import	59
h) <i>URSS</i>	
Sojuzpromexport	63

C. PREGIUDIZIO

- (23) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia tra il 1984 e il 1985 sono aumentate da 89 965 t a 298 595 t, vale a dire del 232 %. Nei primi nove mesi del 1986 tali importazioni ammontavano a

	1984	1985	1986
Cecoslovacchia	34 257	33 621	41 269
Repubblica democratica tedesca	33 771	26 180	96 365
Kuwait	—	11 212	62 279
Libia	2 188	15 252	243 158
Arabia Saudita	—	20 000	147 300
URSS	4 000	140 000	194 667
Trinidad e Tobago	—	30 209	126 495
Jugoslavia	15 749	22 121	39 963

- (24) Tale andamento corrisponde ad un incremento della quota di mercato dei paesi suddetti nella Comunità dal 2,32 % nel 1984 al 7,28 % nel 1985 e al 20 % nel 1986. Se si deduce dal consumo complessivo nella Comunità il quantitativo di urea prodotta dalle industrie della CEE e destinata al mercato vincolato, l'andamento delle importazioni sopra tracciato corrisponde ad un incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping dal 3,29 % nel 1984 al 10,15 % nel 1985 e al 26 % nel 1986. Prendendo in considerazione unicamente l'urea utilizzata nel settore agricolo e nell'ipotesi che il 90 % delle importazioni in dumping siano destinate a tale settore, la quota di mercato corrispondente è aumentata dal 3,85 % nel 1984 all'11,55 % nel 1985 ed al 28,74 % nel 1986.

- (25) Numerose parti hanno sostenuto che, nel valutare l'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria, occorre considerare che i produttori comunitari stessi avevano acquistato parte dei prodotti importati.

A questo proposito è stato accertato che nel periodo in esame 80 000 t circa di urea originaria della Repubblica democratica tedesca, della Libia, di Trinidad e Tobago e dell'URSS sono state importate direttamente o indirettamente dai produttori comunitari di urea.

- a) Nel periodo oggetto dell'inchiesta i produttori francesi hanno acquistato 40 000 t circa dei

713 621 t. Se nell'ultimo trimestre del 1986 l'andamento delle importazioni fosse rimasto costante, nel 1986 le importazioni originarie dei paesi suddetti avrebbero raggiunto 951 486 t, con un ulteriore incremento del 219 % rispetto all'anno precedente.

Tra il 1984 e il 1986 (nell'ipotesi che nell'ultimo trimestre del 1986 l'andamento delle importazioni sia rimasto invariato rispetto ai primi nove mesi dell'anno) le importazioni (espresse in t) da ciascuno dei paesi sottoposti alla presente procedura sono aumentate come segue :

prodotti importati in dumping. La principale causa di tali transazioni è stata la chiusura del più grande stabilimento di uno dei produttori, che nel 1985 ha deciso di bloccare per nove mesi il principale impianto per razionalizzare la produzione e quindi non disponeva più del materiale sufficiente per fornire i clienti sul mercato interno. I produttori francesi hanno inoltre sostenuto di aver acquistato i prodotti in dumping per evitare che alcuni dei loro clienti si rivolgessero ad un'altra fonte di approvvigionamento. Dai dati di cui la Commissione dispone risulta che i prezzi di rivendita dei prodotti importati non differivano sostanzialmente dai prezzi della produzione propria.

- b) I produttori italiani hanno acquistato la totalità di urea originaria dell'URSS importata in Italia nel periodo in esame, pari a 16 881 t

Circa 4 500 t di questo quantitativo sono state rivendute a clienti abituali a prezzi nettamente inferiori a quelli richiesti per il prodotto fabbricato in Italia. I prezzi di rivendita del quantitativo restante non differivano da quelli richiesti per il prodotto fabbricato e venduto in Italia.

- c) Nel 1986 il produttore portoghese di urea ha acquistato 17 182 t del prodotto in questione originario della Libia e 6 000 t circa di urea originaria della Repubblica democratica tedesca. Tali transazioni erano dovute principalmente ad un grave guasto degli sponde impianti.

In tali circostanze e ai fini della determinazione del dazio provvisorio, la Commissione ha deciso che i produttori francesi ed italiani che hanno importato e rivenduto i prodotti in dumping non debbano essere esclusi dal novero delle industrie comunitarie danneggiate. I quantitativi importati e rivenduti dai produttori in questione rappresentano una piccola percentuale (0,33 % e 3,8 % rispettivamente nel 1985 e nei primi nove mesi del 1986) delle vendite complessive di urea destinata all'agricoltura da parte dei produttori ricorrenti nella Comunità e una parte trascurabile, rispettivamente pari allo 0,14 % e all'1,44 % del consumo totale nella Comunità, è stata venduta a prezzi particolarmente bassi. Secondo la Commissione, i produttori comunitari sono essi stessi responsabili del pregiudizio che hanno dovuto subire a causa di tali vendite a bassi prezzi. Tuttavia, data la scarsa rilevanza di dette transazioni, considerazioni di questo tipo non incidono sulla determinazione dell'aliquota del dazio provvisorio. Concludendo, non si può certo affermare che i produttori comunitari abbiano subito un danno, se la maggior parte delle importazioni è stata rivenduta a prezzi identici a quelli praticati dai fabbricanti per i loro prodotti. È stato tuttavia ritenuto opportuno escludere la società portoghese dalla valutazione del pregiudizio, in quanto la sua produzione nel 1986 non era significativa.

Si è inoltre fatto notare che una parte delle importazioni di urea in Francia è stata effettuata dalla SIPA, società che sarebbe collegata ai produttori francesi. A questo proposito, è stato invece accertato che i produttori francesi possedevano meno del 50 % delle azioni di tale società, mentre utilizzatori e importatori considerati complessivamente detenevano oltre il 50 % del capitale azionario.

- (26) Se si assume che la tendenza registrata nei primi nove mesi del 1986 sia rimasta uniforme sino alla fine dell'anno, tra il 1984 e il 1986, il consumo di urea nella Comunità è aumentato del 33,7 % sul mercato libero e del 41,6 % nel settore agricolo.

Esaminando l'incidenza delle importazioni in esame sul mercato comunitario è stato accertato che la produzione complessiva di urea è diminuita da 5 567 000 t circa nel 1984 a 4 870 000 t nel 1985 e a 4 313 000 t nel 1986 (nell'ipotesi che l'andamento della produzione nei primi tre trimestri del 1986 sia rimasto invariato sino alla fine dell'anno), vale a dire rispettivamente del 12,5 % e dell'11,4 % nel 1985 e nel 1986. La produzione di urea destinata al mercato libero è scesa da

4 415 321 000 t, quantitativo stimato nel 1984, a 3 710 000 t nel 1985 e a 3 228 000 t nel 1986, sempre assumendo che nell'ultimo trimestre del 1986 l'andamento della produzione sia rimasto invariato. Rispetto agli anni precedenti si sarebbe quindi verificata una flessione del 16 % nel 1985 e del 13 % nel 1986.

- (27) Il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è diminuito dall'85 % circa nel 1984 al 77 % circa nel 1985 e al 66 % circa nel 1986. Non sono disponibili dati separati relativi all'utilizzazione delle capacità nella produzione di urea destinata solo al mercato libero.

- (28) Tra il 1984 e il 1985 le vendite complessive di urea fabbricata nella Comunità sono aumentate da 3 587 000 t circa a 3 615 000 t circa. Nel 1986 le vendite sono diminuite a 3 461 000 t circa (supponendo che la tendenza verificatasi nei primi nove mesi del 1986 sia rimasta invariata nell'ultimo trimestre), con una flessione dal 3,5 % rispetto al volume del 1984. Le vendite dei produttori comunitari di urea destinata al mercato libero nella Comunità sono scese da 2 435 771 t nel 1984 a 1 782 315 t nei primi nove mesi del 1986. Ammesso che l'andamento delle vendite nei primi nove mesi del 1986 non abbia subito variazioni sino alla fine dell'anno, le vendite sarebbero state pari a 2 376 420 t, con un calo del 2,44 % rispetto al 1984. Nello stesso periodo le vendite di urea destinata all'agricoltura sono rimaste stabili.

Le vendite dei produttori comunitari al di fuori della CEE sono diminuite da 1 901 000 t circa nel 1984 a 1 492 000 t circa nel 1985 e a 728 000 t circa nel 1986 (sempre che l'andamento dei primi nove mesi non abbia subito variazioni nell'ultimo trimestre). Tale tendenza non ha tuttavia inciso sui costi di produzione in base ai quali è stato calcolato il dazio antidumping.

- (29) La quota dei produttori comunitari sul mercato libero dell'urea, pari all'89,15 % nel 1984, è scesa all'83,47 % nel 1985 e al 65 % circa nei primi nove mesi del 1986. La quota di mercato dei produttori comunitari relativa all'urea destinata all'agricoltura è scesa dall'87,32 % nel 1984 all'81,18 % nel 1985 e al 61,46 % nei primi nove mesi del 1986.

In Francia e in Italia, i due principali mercati dell'urea per l'agricoltura prima dell'adesione della Spagna e del Portogallo, tra il 1984 e il 1986 la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa rispettivamente dal 97,35 % all'81,49 % e dall'89,54 % al 72,10 %.

(30) Per quanto riguarda i prezzi e la redditività, la Commissione ha ritenuto opportuno esaminare i seguenti elementi:

- i) andamento dei prezzi di vendita dei produttori ricorrenti nella Comunità dal 1° luglio 1985 al 30 settembre 1986;
- ii) rapporto tra i prezzi suddetti, i costi di produzione sostenuti dalle società comunitarie nel periodo in esame e i profitti realizzati con le vendite di urea nella Comunità;
- iii) rapporto tra i prezzi dei produttori comunitari e i prezzi ai quali i prodotti oggetto di dumping sono stati venduti nella Comunità.

Dato che numerosi importatori non hanno collaborato con la Commissione durante l'inchiesta, è stato difficile calcolare globalmente il margine di sottoquotazione di prezzo dovuto alle importazioni effettuate in dumping. È stata tuttavia calcolata a titolo provvisorio la media ponderata dei margini in base ai dati disponibili, vale a dire i prezzi all'esportazione e i dazi all'importazione, un adeguato margine di utile per l'importatore e altri costi. In Italia ed in Francia sono stati riscontrati margini rilevanti nelle sottoquotazioni di prezzo (vedi paragrafi 31 e 32).

Dato che il 90 % circa dei prodotti importati in dumping era destinato all'agricoltura, i dati pertinenti sono stati esaminati in primo luogo per quanto riguarda i produttori comunitari che vendevano urea sui mercati tradizionali dell'urea agricola, vale a dire Italia e Francia, e che hanno collaborato in misura sufficiente con la Commissione nel corso dell'inchiesta. Nel 1985 tali produttori effettuavano oltre il 50 % delle vendite di urea di produzione comunitaria in Italia e in Francia. In secondo luogo la Commissione ha inoltre esaminato in quale misura le importazioni incidessero sui prezzi dell'urea utilizzata in applicazioni industriali, principalmente per la fabbricazione di colle e resine sintetiche.

(31) *Italia*

a) Il mercato dell'urea per uso agricolo

Nel 1985 il consumo sul mercato italiano ammontava a 1 milione di tonnellate circa, pari approssimativamente al 52 % del consumo complessivo di urea per uso agricolo, nella Comunità, sino al 31 dicembre 1985. Le autorità italiane fissano di norma i prezzi CIP (Comitato interministeriale prezzi), vale a dire prezzi di vendita massimi mensili, prima o all'inizio della stagione agraria

(giugno-maggio) in base ai dati relativi all'andamento dei costi di produzione dell'urea presentati dai produttori italiani. La struttura dei prezzi è normalmente la seguente:

- i) è fissato un prezzo di base per novembre e dicembre;
- ii) dato che nel periodo compreso tra giugno e ottobre il consumo di urea è basso, i prezzi sono fissati ad un livello inferiore ai prezzi di base per stimolare gli acquirenti ad acquistare il prodotto e a immagazzinarlo;
- iii) nel periodo compreso tra gennaio e maggio, quando la domanda e il consumo di urea aumentano, sono fissati i prezzi al di sopra del prezzo di base.

È stato accertato che per quasi tutto il periodo 1° luglio 1985 — 30 settembre 1986 i prezzi di mercato presentavano differenze significative rispetto ai prezzi CIP fissati per ciascuno dei mesi in questione. Per quanto riguarda uno dei due produttori italiani di urea che detiene una rilevante quota del mercato in Italia, è stato accertato che la media mensile del valore di fattura netto (prima degli sconti) era diminuita del 15 % circa tra luglio 1985 e giugno 1986. Come inoltre è stato accertato, le medie ponderate delle sottoquotazioni dei prezzi variavano dal 15 % al 21 %; pertanto tale produttore è stato costretto a concedere sconti, il cui importo è costantemente aumentato nello stesso periodo.

Nel periodo 1° luglio 1985 — 30 giugno 1986 tali sconti rappresentavano complessivamente il 18,3 % e il 22,6 % del valore di fattura netto complessivo rispettivamente per l'urea in prills e l'urea granulata. Conseguentemente, i prezzi netti dopo gli sconti nello stesso periodo sono diminuiti del 31 % e del 32 %, rispettivamente per l'urea in prills e l'urea granulata.

I costi di produzione (per unità) della società stessa nel 1985 erano superiori del 15 % a quelli del 1984, mentre nello stesso periodo i prezzi di vendita netti sono diminuiti del 2 % circa. Secondo quanto è stato accertato, nei primi nove mesi del 1986 i costi di produzione per unità sono scesi del 16 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la media del prezzo netto per unità, dopo gli sconti, è diminuita del 27 %.

I profitti dello stesso produttore nel 1985 hanno subito una flessione del 13 % e nei primi nove mesi del 1986 sono state registrate perdite pari all'8 % del fatturato complessivo delle vendite di urea sul mercato interno.

b) Mercato dell'urea tecnica

Nel 1985 il consumo sul mercato italiano ha raggiunto un importo corrispondente al 24 % circa del consumo complessivo di urea tecnica nella Comunità sino al 31 dicembre 1985. Le autorità italiane non fissano prezzi CIP per questo tipo di urea.

È stato accertato che la media ponderata delle sottoquotazioni di prezzo variava dal 5 % al 17 % e che la media del prezzo di vendita netto per questo tipo di urea era scesa del 40 % tra il luglio 1985 e il giugno 1986.

Inoltre, i costi di produzione erano analoghi a quelli sostenuti per il prodotto destinato all'agricoltura e nel periodo luglio 1985 — settembre 1986 la redditività ha avuto lo stesso andamento per i due tipi di urea.

(32) *Francia*

Nel 1985 il consumo di urea per uso agricolo sul mercato francese era pari a 375 000 t circa, pari approssimativamente al 20 % del consumo complessivo nella Comunità, sino al 31 dicembre 1985.

I fornitori di urea in Francia fissavano in passato i loro prezzi di listino all'inizio della stagione (luglio-giugno) per un periodo di 12 mesi. Per incoraggiare i clienti ad acquistare e immagazzinare urea anticipatamente, i prezzi di listino erano sensibilmente inferiori all'inizio della stagione e raggiungevano il livello minimo in luglio. Nei mesi successivi il prezzo di base aumentava mensilmente di un margine fisso.

Dalla stagione 1984-1985 questo sistema è stato sostituito con il regime della cosiddetta « clause de baisse », secondo il quale il valore di fattura viene adeguato retroattivamente nel corso della stagione in conformità dei prezzi più bassi offerti sul mercato da altri fornitori. Sono state elaborate le seguenti conclusioni nei confronti dei tre produttori comunitari che nei primi nove mesi del 1986 rappresentavano l'80 % circa delle forniture comunitarie di urea per uso agricolo in Francia. Il prezzo medio di fattura dei produttori comunitari interessati, al lordo degli sconti, è stato sottoquotato dai prezzi delle importazioni in dumping con valori medi percentuali ponderati compresi tra il 27 ed il 35 %.

i) Società A :

La società ha quindi dovuto ridurre il suo valore di fattura e concedere sconti che retroattivamente hanno rappresentato una flessione della media dei prezzi netti di vendita pari al 30 %. Nel periodo in esame il costo medio di produ-

zione presso lo stabilimento da cui proveniva quasi tutta la produzione venduta sul mercato interno è rimasto praticamente stabile.

Nella seconda metà del 1985 la società ha ancora realizzato profitti sulle vendite effettuate nel mercato interno. Nei primi sei mesi del 1986, tuttavia, sono state subite perdite pari al 28 % sulle vendite nel mercato interno.

Secondo quanto è stato accertato, tra luglio 1985 e giugno 1986 la media dei prezzi di vendita netti chiesti al maggior cliente al quale sono state effettuate quasi tutte le vendite del prodotto ha registrato una flessione del 20 %.

ii) Società B :

Nel periodo luglio 1985 — giugno 1986 i prezzi di vendita netti sono diminuiti in media del 32 % a causa della diminuzione del valore di fattura e di sconti retroattivi. Nel 1985 la società ha deciso di chiudere il principale stabilimento produttore di urea destinata al mercato francese per un periodo di nove mesi e la produzione è tornata a livello normale soltanto nel marzo 1986. Non si ritiene quindi opportuno tener conto dell'andamento dei costi di produzione oppure della redditività di questa società.

iii) Società C :

Tra il luglio 1985 e il giugno 1986 i prezzi di vendita netti prima degli sconti del produttore francese sono diminuiti in media del 37 %. Nel novembre 1985, inoltre, la società ha iniziato a costituire accantonamenti data la situazione concorrenziale del mercato e l'esigenza di adeguare i prezzi retroattivamente. Nel marzo 1986 l'accantonamento è stato aumentato del 20 % per tonnellata. Gli sconti effettivamente corrisposti ammontavano al 5,3 % del fatturato netto tra giugno 1985 e maggio 1986.

Per le forniture di urea da effettuare nel periodo giugno 1986-settembre 1986 l'accantonamento è stato nuovamente aumentato del 10 %. L'importo complessivo degli accantonamenti corrisponde al 17,7 % del fatturato nello stesso periodo.

Tra la prima metà del 1985 e i primi nove mesi del 1986 il costo medio di produzione è diminuito del 31 %, mentre i profitti hanno avuto una flessione dell'83 % circa.

(33) *Spagna*

La Spagna è un altro mercato di grandi dimensioni con un elevato consumo di urea. Dato che, tuttavia, prima dell'adesione le condizioni di mercato in Spagna erano nettamente differenti da quelle della Comunità dei Dieci e in considerazione del fatto

che nel 1986 era in corso un piano di riconversione del settore dei concimi, non è stato considerato opportuno elaborare conclusioni in materia di pregiudizio nei confronti dei produttori spagnoli.

- (34) Nel determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha considerato l'effetto di tutte le importazioni in dumping originarie di tutti i paesi interessati. Nel valutare l'opportunità del cumulo, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping fossero uno dei fattori responsabili del pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria. Nel trarre le sue conclusioni la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, volumi importati, incremento del volume delle importazioni dal 1984 in poi, basso livello dei prezzi attribuibile ai prodotti di tutti i paesi fornitori, nonché la misura in cui ciascuno dei prodotti importati era concorrenziale, nella Comunità, rispetto al prodotto simile nell'industria comunitaria. In base a tale analisi la Commissione ha concluso che, per determinare il livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre considerare l'incidenza di tutte le importazioni in dumping originarie di tutti i paesi esportatori interessati.

È stato sostenuto che le importazioni del prodotto originario di Trinidad e Tobago non erano in concorrenza con i prodotti originari di altri paesi terzi soggetti alla procedura, in quanto il materiale prodotto ed esportato nella Comunità era l'urea granulata impiegata nella fabbricazione di concimi complessi, mentre il tipo originario degli altri paesi soggetto alla presente procedura e venduto nella Comunità era il materiale in prills. È stato inoltre sostenuto che l'urea granulata era venduta a prezzi nettamente superiori a quelli dell'urea in prills.

Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che i due tipi di prodotti sono simili, in quanto sono chimicamente identici e le differenze fisiche quali dimensioni delle sferette, resistenza alla compressione e all'abrasione non incidono in misura significativa sulla loro intercambiabilità. Non sono emersi inoltre elementi di prova per dimostrare che nel periodo in esame l'urea granulata era venduta ad un prezzo superiore alla norma. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti importati originari di Trinidad e Tobago, è stato accertato che nel periodo in esame la media dei prezzi praticati dall'esportatore di Trinidad e Tobago non era supe-

riore a quella dei prezzi richiesti nello stesso periodo da quasi tutti gli altri esportatori interessati.

- (35) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stata causato da altri fattori, quali ad esempio la saturazione del mercato mondiale dell'urea, che secondo alcuni esportatori ed importatori avrebbe provocato una flessione generale dei prezzi. Alcune parti hanno inoltre affermato che le eventuali difficoltà dei produttori comunitari erano dovute alla forte concorrenza tra i produttori comunitari stessi e non alle importazioni originarie di paesi terzi.

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, risulta che dal 1984 in poi sul piano mondiale una parte significativa della capacità di produzione è rimasta inutilizzata e la produzione di urea e di altri concimi ha nettamente superato il consumo. In tali circostanze, anche senza le importazioni oggetto di dumping, i prezzi nella Comunità sarebbero diminuiti, data l'elevata trasparenza del mercato dei concimi in cui le informazioni sono facilmente accessibili ad acquirenti e a venditori. Si è tenuto conto di tale elemento nel calcolo dell'importo del dazio antidumping necessario per eliminare il pregiudizio (paragrafo 42).

Per quanto riguarda le vendite all'interno della Comunità, è stato accertato che quantitativi rilevanti di urea per uso agricolo sono stati venduti sul mercato francese da produttori comunitari aventi sede in altri Stati membri. Considerando che l'urea è un prodotto estremamente sensibile al prezzo, tali produttori sono stati costretti a ridurre i propri prezzi di vendita, oppure a concedere sconti sul mercato francese. In Italia non si sono verificate vendite rilevanti da parte di altri produttori comunitari.

Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi non soggetti all'inchiesta, prima dell'inizio della presente procedura la Commissione ha esaminato le quote di mercato comunitario di ciascun paese, in base alle prove dirette presentate dai ricorrenti. È stato accertato che l'entità di tali quote di mercato non era sufficientemente rilevante per inserire tali paesi nella presente procedura.

- (36) La Commissione ha preso in esame tutti gli elementi suddetti, concludendo che il notevole incremento delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi particolarmente bassi ai quali i prodotti importati sono stati venduti nella Comunità sono stati un elemento importante che ha costretto l'industria comunitaria a diminuire i propri prezzi ad un livello insufficiente per compensare i costi. Per un prodotto come l'urea, per il quale il prezzo di acquisto è un elemento determinante e il

rapporto di fedeltà tra fornitore e cliente ha scarsissima rilevanza, l'offerta a basso prezzo da paesi terzi può incidere pesantemente sull'industria nazionale. In base a tali considerazioni la Commissione ha concluso che, nonostante l'eccesso di capacità produttiva e la saturazione del mercato, le conseguenze delle importazioni in dumping di urea originaria dei paesi soggetti alla presente procedura, considerati separatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria interessata.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (37) Le associazioni di agricoltori hanno sostenuto che l'introduzione di misure di salvaguardia non corrisponde all'interesse della Comunità, in quanto provocherebbero l'aumento dei prezzi di acquisto dell'urea per uso agricolo. Non sono stati tuttavia presentati elementi di prova per dimostrare che i provvedimenti di salvaguardia avrebbero un'incidenza significativa sui costi di produzione degli agricoltori, oppure che questi ultimi non potrebbero trasferire un eventuale aumento sui prezzi al consumo.
- (38) È stato inoltre sostenuto che l'introduzione di provvedimenti di salvaguardia dissuaderebbe i produttori comunitari di urea del ridurre i prezzi del prodotto, nonostante il netto calo del prezzo del gas, principale materia prima utilizzata, che si è verificato dall'inizio del 1986. Secondo quanto è stato accertato, tuttavia, nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi dei produttori comunitari sono diminuiti in generale di un margine nettamente superiore alla riduzione dei rispettivi costi di produzione. A questo proposito è stato concluso che i produttori comunitari dovrebbero essere protetti da un eccessivo calo dei prezzi dovuto a un brusco incremento delle importazioni effettuate a condizioni di concorrenza sleale.
- (39) È stato inoltre sostenuto che l'imposizione di misure di salvaguardia nei confronti di Trinidad e Tobago, Kuwait e Arabia Saudita sarebbe contraria agli interessi della Comunità, date le relazioni particolari esistenti tra la Comunità e tali paesi terzi.

La Commissione ritiene che, anche se il mantenimento di buoni rapporti con i paesi suddetti assume un grande interesse per la Comunità, nell'ambito di normali relazioni commerciali le vendite non possono essere effettuate a prezzi di dumping. La Commissione, inoltre, metterebbe in atto una discriminazione, se istituisse misure di salvaguardia nei confronti degli esportatori di determinati paesi che hanno effettuato importazioni in

dumping nella Comunità e non nei confronti di esportatori di altri paesi responsabili di pratiche analoghe.

- (40) Data la situazione particolarmente grave dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che, nell'interesse della Comunità, occorre attuare provvedimenti opportuni. Per evitare un ulteriore pregiudizio, nel corso della procedura, appare opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio.

E. ALIQUOTA DEL DAZIO

- (41) Vista la gravità del pregiudizio causato, l'aliquota del dazio deve essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio.
- (42) Per determinare l'importo del dazio provvisorio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha preso in esame i seguenti elementi:
- il prezzo di vendita necessario per coprire i costi di produzione sostenuti nel periodo 1° luglio 1985 — 30 settembre 1986 e offrire un adeguato margine di profitto all'industria comunitaria;
 - le capacità produttive inutilizzate e l'eccesso di produzione rispetto al consumo di urea, che hanno creato una situazione in cui i produttori comunitari rappresentativi non avrebbero comunque realizzato profitti anche in assenza di pratiche di dumping.

Avendo preso accuratamente in considerazione tali elementi, alla luce dell'attuale situazione del mercato mondiale, caratterizzato da capacità produttive inutilizzate e da un eccesso di produzione rispetto al consumo di urea, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio ad un livello tale da consentire ad un produttore comunitario rappresentativo di raggiungere il punto di pareggio in base ai costi di produzione sostenuti nel periodo 1° luglio 1985 — 30 settembre 1986. Il produttore comunitario rappresentativo è stato scelto tenendo conto delle dimensioni della società, del tipo, età ed efficienza degli impianti produttivi, nonché dei costi di produzione globali. In base a tali elementi, la Commissione ha stabilito che l'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 133 ECU per tonnellata.

- (43) È necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere intese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea di cui alle sottovoci 31.02 B ed ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15 e 31.02-80, originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Jugoslavia.

2. L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo per tonnellata netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e 133 ECU.

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica, nella Comunità, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere intese dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1290/87 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1626/85 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di amarene**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1626/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1257/86⁽⁴⁾, detto regolamento si applica sino al 9 maggio 1987;

considerando che le tendenze prevedibili dei prezzi praticati dai paesi terzi per le amarene indicano che i prezzi all'importazione dovrebbero essere sensibilmente inferiori ai prezzi ai quali possono essere commercializzati i prodotti comunitari; che le scorte di tali prodotti scioppati nella Comunità sono ancora considerevoli; che tale situazione potrebbe provocare gravi perturbazioni del

mercato comunitario, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi enunciati nell'articolo 39 del trattato; che le misure protettive dovrebbero restare in vigore per la campagna di commercializzazione 1987/1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1626/85 i termini « fino al 9 maggio 1987 » sono sostituiti dai termini « fino al 9 maggio 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 37.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1291/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 62 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/87 ⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 62 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento olandese;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento olandese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 62 000 t di

frumento tenero da esso detenuto alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 19 maggio 1987.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 9 giugno 1987.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento olandese:

Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB)
Burg. Kessenplein 3 — 6431 KM Hoensbroek
Corr. adres: Postbus 960 — 6430 AZ Hoensbroek
Telex 56 396

Articolo 3

L'organismo di intervento olandese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1292/87 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1987

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 200 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/87⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito; che per non perturbare il mercato del frumento tenero panificabile è opportuno limitarne l'utilizzazione all'alimentazione degli animali; che a tal fine è indicato prevedere la costituzione di una cauzione a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87⁽⁷⁾;

considerando inoltre che in materia di controllo si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti provenienti dall'intervento⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/87⁽⁹⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 200 000 t di frumento tenero da esso detenuto ai fini della loro utilizzazione nell'alimentazione animale.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1836/82, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari :
 - l'utilizzazione del frumento tenero è limitata all'incorporazione nei mangimi composti,
 - la data limite per l'incorporazione è il 31 agosto 1987,
 - l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione pari a 10 ECU per tonnellata a garanzia dell'osservanza delle condizioni di cui al primo e al secondo trattino. La cauzione dev'essere costituita entro i due giorni lavorativi che seguono il giorno di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione della gara.

Articolo 2

1. Gli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino sono considerati come esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione. Essi si considerano adempiti solo quando l'aggiudicatario abbia fornito le prove della loro osservanza.

Le prove devono essere fornite entro e non oltre il 31 dicembre 1987.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione dei cereali prelevati dall'intervento viene apportata a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76.

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte II « Prodotti aventi un'utilizzazione e/o una destinazione diversa da quelle nella parte I » sono inseriti il seguente punto 42 e la relativa nota in calce :

- « 42. Regolamento (CEE) n. 1292/87 della Commissione, dell'8 maggio 1987, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 24.

200 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito, destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale.

In caso di spedizione del frumento tenero destinato alla trasformazione occorre indicare:

- nella casella 104: destinato alla trasformazione (articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1292/87);
- nella casella 106: la data alla quale il frumento tenero è stato prelevato dalle scorte d'intervento ⁽⁴²⁾.

⁽⁴²⁾ GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 24. »

Articolo 3

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 19 maggio 1987.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento del Regno Unito:

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading
RG1 7QW Berkshire
(telex 848302).

Articolo 4

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1293/87 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1987

recante apertura dell'acquisto di intervento di determinate qualità di carni bovine in determinati Stati membri e fissazione dei prezzi d'acquisto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 4,

considerando che il citato articolo 6 bis, paragrafo 2 stabilisce le condizioni che disciplinano l'apertura degli acquisti all'intervento; che i prodotti ammissibili sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione⁽³⁾ e le modalità di intervento dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87⁽⁵⁾; che le citate disposizioni consentono di dare inizio agli acquisti di intervento negli Stati membri o regioni di Stato membro e per le qualità previste dal presente regolamento;

considerando che occorre altresì stabilire i prezzi d'acquisto applicabili a dette qualità, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 all'articolo 6 bis, paragrafo 4 e dal regolamento (CEE) n. 827/87; che è inoltre opportuno stabilire per ognuna di dette qualità la forcella entro la quale gli Stati membri possono modulare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni in classi da essi operate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la

tabella comunitaria di classificazione di carcasse di bovini adulti⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano i prodotti del settore delle carni bovine descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 828/87 che rientrano nei gruppi di qualità indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I prezzi di acquisto all'intervento espressi in ECU per 100 kg peso morto, sono quelli indicati nell'allegato II.
3. I prezzi di acquisto di ciascuna qualità, di cui al paragrafo 2, possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria concessa dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1208/81.
4. Il regolamento (CEE) n. 1145/87 della Commissione⁽⁷⁾ è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1987, pag. 9.

ALLEGATO I

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui
all'articolo 1, paragrafo 1

Stato membro o regioni di Stato membro	Gruppo di qualità (categorie e classi)
Belgio	AU, AR, AO
Danimarca	AO, CR, CO
R. f. di Germania	AU, AR
Spagna	AU, AR, AO
Francia	AU, AR, AO, CR, CO
Irlanda	CU, CR, CO
Lussemburgo	AR, AO, CO
Paesi Bassi	AR
Gran Bretagna	CU, CR
Irlanda del Nord	CU, CR, CO

ALLEGATO II

Prezzo di acquisto all'intervento in ECU per 100 kg peso morto

Qualità (categoria e classe)	Prezzo equivalente carcassa	Prezzo quarto posteriore	
		taglio diritto ⁽¹⁾	taglio a pistola ⁽²⁾
AU2	310,216	372,259	387,770
AU3	305,954	367,145	382,443
AR2	300,134	360,161	375,168
AR3	295,834	355,001	369,793
AO2	287,735	345,282	359,669
AO3	283,362	340,034	354,203
CU2	299,430	359,316	374,288
CU3	295,317	354,380	369,146
CU4	287,091	344,509	358,864
CR3	295,319	354,383	369,149
CR4	286,734	344,081	358,418
CO3	277,961	333,553	347,451

⁽¹⁾ Coefficiente di conversione 1,20.

⁽²⁾ Coefficiente di conversione 1,25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

relativo a misure straordinarie da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in talune regione italiane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in talune regioni di produzione in Italia, la spedizione di bovini vivi e di certe carni bovine in provenienza da tali regioni verso gli altri Stati membri è temporaneamente vietata in virtù della decisione 86/448/CEE della Commissione, del 4 settembre 1986, relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 86/625/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito alla comparsa recente di numerosi focolai di afta epizootica, la zona contagiata si è sensibilmente ampliata;

considerando che, per tener conto delle conseguenti limitazioni della libera circolazione in tali regioni, occorre adottare misure straordinarie di sostegno del mercato, limitate allo stretto necessario;

considerando che a tal fine si rivelano misure appropriate l'estensione degli acquisti comunitari di quarti posteriori alle regioni succitate oppure l'autorizzazione dell'Italia ad effettuare acquisti ad un prezzo superiore, a carico del bilancio nazionale, e a concedere aiuti nazionali diretti ad agevolare il ritiro dal mercato dei quarti anteriori corrispondenti ai quarti posteriori conferiti all'intervento;

considerando che nelle regioni italiane in questione non è più possibile apporre sulle carni il bollo di salubrità né rilasciare il certificato di sanità previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere e) e f) della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁶⁾;

considerando che queste carni non possono quindi essere acquistate dall'intervento in conformità dell'articolo 6 del

regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 827/87⁽⁸⁾; che è opportuno rendere possibile l'acquisto delle carni in oggetto pur garantendo l'agevole distinzione, all'atto del ritiro dall'ammasso, delle carni che hanno beneficiato dei provvedimenti previsti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dall'11 maggio 1987 l'organismo d'intervento italiano può acquistare, entro il limite di 6 000 t le carni delle categorie elencate in allegato al prezzo indicato in corrispondenza di ciascuna categoria.

2. L'organismo d'intervento italiano può altresì acquistare i quantitativi e le qualità di cui al paragrafo 1 anziché al prezzo ivi previsto ad un prezzo corrispondente a quello indicato nell'allegato maggiorato di 60 ECU per 100 kg. In tal caso l'intero costo dell'operazione è a carico dell'Italia.

3. Onde consentire il ritiro dal mercato dei quarti anteriori corrispondenti ai quarti posteriori conferiti all'intervento in applicazione dei paragrafi 1 o 2, l'Italia può erogare un aiuto nazionale non superiore a 106,178 ECU per 100 kg di quarti anteriori, diretto in particolare a coprire il deprezzamento del prodotto imputabile al congelamento.

Articolo 2

1. Sono ammesse a beneficiare dei provvedimenti di cui all'articolo 1 soltanto le carni ottenute da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali è stata accertata l'afta epizootica e che non sono state dichiarate indenni da tale malattia, nonché le carni ottenute da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali limitrofe. Non sono più acquistate nell'ambito del presente provvedimento le carni ottenute da bovini adulti allevati in unità sanitarie locali nelle quali non sono più stati rivelati casi di afta epizootica da tre mesi, né quelle ottenute da bovini adulti allevati nelle unità sanitarie locali limitrofe.

Le autorità italiane comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche del confine della zona contagiata.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 53.

⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 6.

2. Sulle carni che beneficiano delle misure previste dall'articolo 1 viene apposto un bollo distintivo equivalente a quello previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e) della direttiva 64/433/CEE.

Esse sono immagazzinate separatamente in partite facilmente identificabili.

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano pone in vendita le carni che hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Articolo 4

Per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 le comunicazioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 devono essere effettuate separatamente.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO*

- Categoría A:** Canales de jóvenes animales machos no castrados de menos de 2 años.
- Kategori A:** Slagtekroppe af unge ikke-kastrede handyr på under to år.
- Kategorie A:** Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren.
- Κατηγορία Α:** Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών.
- Category A:** Carcasses of uncastrated young male animals of less than two years of age.
- Catégorie A:** Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans.
- Categoria A:** Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni.
- Categorie A:** Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud.
- Categoria A:** Carcaças de animais jovens machos, não castrados, de menos de dois anos.

Precio de compra expresado en ECU por 100 kilogramos de productos
 Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
 Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
 Τιμή αγοράς σε ECU ανά 100 χgr προϊόντων
 Buying-in price in ECU per 100 kg of product
 Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
 Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
 Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt
 Preço de compra expresso em ECUs por 100 quilogramas de produtos

— *Quarti posteriori, taglio diritto a 5 costole:*

Categoria A classe U2	380,02
Categoria A classe U3	374,80
Categoria A classe R2	364,36
Categoria A classe R3	359,14
Categoria A classe O2	343,48
Categoria A classe O3	338,26

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola:*

Categoria A classe U2	395,85
Categoria A classe U3	390,41
Categoria A classe R2	379,54
Categoria A classe R3	374,10
Categoria A classe O2	357,79
Categoria A classe O3	352,35

REGOLAMENTO (CEE) N. 1295/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85 ⁽⁸⁾, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁹⁾; che per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, a termine dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 o (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figu-

rano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 B I	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	— per l'industria dell'amido	14,491 ⁽¹⁾
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	14,491
10.01 B II	Frumento (grano) duro	20,166
10.02	Segala	14,243
10.03	Orzo	16,341
10.04	Avena	12,617
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina :	
	— per l'industria dell'amido	16,224 ⁽¹⁾
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	16,224
10.06 B I b) 1	Riso semigreggio a grani tondi	44,020
10.06 B I b) 2	Riso semigreggio a grani lunghi	47,554
10.06 B II b) 1	Riso lavorato a grani tondi	56,800
10.06 B II b) 2	Riso lavorato a grani lunghi	68,919
10.06 B III	Rotture di riso :	
	— per l'industria dell'amido	21,385 ⁽¹⁾
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	21,385
10.07 C II	Sorgo	17,338
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	17,099
11.01 B	Farina di segala	24,903
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	31,257
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	17,099

⁽¹⁾ Nel caso d'esportazione di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione, ai termini dei regolamenti (CEE) n. 2742/75 e (CEE) n. 1009/86 e delle loro modalità di applicazione.

Nel caso d'esportazione di altre merci, questo importo deve essere ridotto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile al prodotto in questione al momento dell'esportazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1296/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni		
23.07 B I		<p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli⁽¹⁾ è:</p>			
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	7,83 ⁽²⁾	8,76 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	15,67 ⁽²⁾	17,52 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	31,34 ⁽²⁾	35,03 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	47,01 ⁽²⁾	52,55 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	62,68 ⁽²⁾	70,07 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	78,35 ⁽²⁾	87,58 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	94,02 ⁽²⁾	105,10 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾
	7010	— superiore al 70 %	102,56 ⁽²⁾	114,65 ^{(2) (3)}	— ⁽⁴⁾

(¹) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

(²) Per esportazioni verso le zone A, B, C, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77.

(³) Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ; 5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

(⁴) Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1297/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86 ⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 ⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	219,42
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	227,11
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (7)	227,14
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (7)	194,69
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	226,73
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	227,11
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (8)	292,03
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (8)	227,14
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1) (8)	194,69
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	219,42
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	201,87
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	219,42
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	214,49
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o eguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ^{(2) (8)}	243,36
11.02 B II c) (a)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o eguale a 0,8 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ^{(2) (8)}	186,58
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾	292,56
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽³⁾	234,05
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	128,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	132,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	219,42
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è resa praticamente inattiva	252,34
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perissodasi è praticamente resa inattiva	201,87
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	259,58

		(ECU/t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	210,91
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	36,23
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	40,56
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	257,94
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	260,38
11.08 A I	Amido di granturco (*)	235,58
11.08 A II	Amido di riso (*)	297,69
11.08 A III	Amido di frumento (grano) (*)	249,82
11.08 A IV	Fecola di patate (*)	235,58
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (*)	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	334,76
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	307,73
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	235,58
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	322,45
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	223,80
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	235,58
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	36,27
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	36,27
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	36,27
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	36,27
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	117,80

-
- (¹) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (²) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (³) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (⁴) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (⁵) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (⁶) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (⁷) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (⁸) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
 - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 1298/87 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1987

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1137/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1244/87⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁶⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, por-

rebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1137/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 25. 4. 1987, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1299/87 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 1987****che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1135/87 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione per i pomodori originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;

considerando che, per i prodotti originari della Turchia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per

l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/71 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁵⁾, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1135/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 110 del 25. 4. 1987, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1986, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1987

che modifica la decisione 86/269/CEE relativa agli stabilimenti del Canada in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche

(87/256/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, il Canada ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che, a seguito di un'ispezione comunitaria in loco, gli Stati membri sono stati autorizzati, con decisione 86/269/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 87/134/CEE ⁽⁴⁾, a proseguire fino al 29 aprile 1987 le importazioni di carni fresche in provenienza da determinati stabilimenti canadesi;

considerando che è necessario fissare un termine ultimo per l'introduzione nel territorio comunitario delle carni

provenienti da questi stabilimenti e riportare tale precisazione nella decisione 86/269/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 86/269/CEE è aggiunto il comma seguente:

« Le carni fresche in provenienza da detti stabilimenti possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 22 maggio 1987 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 55.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1987

relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(87/257/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, gli Stati Uniti d'America hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento e che la decisione 86/189/CEE della Commissione⁽³⁾ ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di non interrompere per un periodo di sette mesi le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità americane;

considerando che, a seguito di un nuovo esame degli stabilimenti, la decisione 87/134/CEE della Commissione⁽⁴⁾ ha prorogato il regime transitorio sino al 29 aprile 1987 onde farne coincidere la scadenza con l'entrata in vigore delle modifiche della regolamentazione comunitaria, considerando che le carni provenienti da tali stabilimenti devono entrare nel territorio della Comunità entro e non oltre il 22 maggio 1987;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle

specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, è risultato che il livello igienico di taluni stabilimenti è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente;

considerando che essi possono essere quindi inseriti in un elenco iniziale degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dagli Stati Uniti d'America deve essere riesaminato su una base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che, per evitare brusche interruzioni delle correnti di scambio, tali stabilimenti possono essere temporaneamente autorizzati, a decorrere dal 29 aprile 1987, ad esportare carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti degli Stati Uniti d'America che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'esportazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.
2. Le importazioni in provenienza da stabilimenti di cui in allegato restano soggette alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste dalla decisione 86/189/CEE, dopo il 29 aprile 1987 fino al 31 dicembre 1987, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di carni fresche provenienti dagli stabilimenti che figurano in un elenco che la Commissione invierà agli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.

Articolo 3

Gli Stati membri vietano le importazioni di carni fresche provenienti da stabilimenti diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO
ELENCO DEGLI STABILIMENTI

N. d'autoriz- zazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (1)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
1-30	New Orleans Inspection Service Inc., New Orleans, LA			×					(2)
1-113	US Cold Storage, Philadelphia, PA			×					(2)
1-149	C W Storage, Albany, NY			×					(2)
1-162	Americold, Fogelsville, PA			×					(2)
1-183	Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA			×					(2)
1-195	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					(2)
1-305	Georgia Ports Authority, Savannah, GA			×					(2)
1-320	South Carolina State Ports Authority, North Charleston, SC			×					(2)
1-333	Diamond Distribution Center, Newark, DE			×					(2)
1-335	Service Cold Storage, Miami, FL			×					(2)
1-346	Primliks, Miami, FL			×					(2)
382G	Smithfield Packing Co., Norfolk, VA			×					(2)
413	Lundy Packing, Clinton, NC	×	×				×		
511	Rocco Further Processing, Timberville, VA	×	×			×			
553	Standard Meat Co., Forth Worth, TX		×		×				
589	United Beef Co. Inc., Boston, MA		×		×				
E-713	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE	×	×					×	
1198	Omaha Steaks International Inc., Omaha, NE		×		×		×		
2444	Strauss Bros Packing Co. Inc., Hales Corners, WI	×	×		×				
3001	Capitol Cold Storage, San Antonia, TX			×					(2)
3056	Termicol Inc., Wallula, WA			×					(2)
3131	Worthington Freezer Warehouse Company, Worthington, MN			×					(2)
3136	Fairmont Refrigerated Service Co., Fairmont, MN			×					(2)
3149	L & B Corporation, Des Moines, IA			×					(2)
3150	Beatrice Cold Storage Warehouse, Denver, CO			×					(2)
3158	Freezer Services Inc., Amarillo, TX			×					(2)
3161	United Monument Refrigeration Service, Indianapolis, IN			×					(2)
3164	Americold Corporation, Boston, MA			×					(2)
3170	Logansport Refrig Services, Logansport, IN			×					(2)
3190	American Freezer Services Inc., Fremont, NE			×					(2)
3198	L & B Corporation, Denison, IA			×					(2)

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (1)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
3215	Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH			×					(2)
3216	Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS			×					(2)
3229	Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS			×					(2)
3245	United Refrigerated Services, Marshall, MO			×					(2)
3256	Nobel Inc., Denver, CO			×					(2)
3261	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					(2)
3273	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE			×					(2)
3338	Millard Warehouse, Iowa City, IA			×					(2)
3363	Millard Warehouse (L & B Corp), Friona, TX			×					(2)
3396	Americold, Bettendorf, IA			×					(2)
3398	Millard Warehouse, Grand Island, NE			×					(2)
3407	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					(2)
3475	Atlas Warehouse Cold Storage, Green Bay, WI			×					(2)
3512	Inland Storage Dist Center, Kansas City, KS			×					(2)
3552	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA			×					(2)
3562	L & B Corporation, Lincoln, NE			×					(2)
3610	Millard Cold Storage, Dodge City, KS			×					(2)
3688	Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN			×					(2)
3722	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			×					(2)
3738	Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO			×					(2)
3747	Nordic Warehouses Inc., Benson, NC			×					(2)
3748	Sioux City Cold Storage, Sioux City, IA			×					(2)
3854	Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO			×					(2)
3860	Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI			×					(2)
3871	York Cold Storage Co., York, NE			×					(2)
3910	United States Cold Storage, East Peoria, IL			×					(2)
3935	Millard Warehouse, Omaha, NE			×					(2)
3942	Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX			×					(2)
E-4816	Great Western Meat Co., Morton, TX	×	×					×	
6543	Savannah Cold Storage, Savannah, GA			×					(2)
E-8861	Amfran Packing Co., Plainfield, CT	×	×					×	
8904	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					(2)
E-9910	Cavalier Export Co., Evington, VA	×	×					×	

(1) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero
 B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi
 NP: Note particolari

(2) Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento definitivo in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1987

relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(87/258/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, il Canada ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento e che la decisione 86/269/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/256/CEE⁽⁴⁾, ha fatto divieto agli Stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Canada, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di non interrompere per un periodo di sette mesi le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità canadesi;

considerando che, a seguito di un nuovo esame degli stabilimenti, la decisione 87/134/CEE della Commissione⁽⁵⁾ ha prorogato il regime transitorio sino al 29 aprile 1987 onde farne coincidere la scadenza con l'entrata in vigore delle modifiche della regolamentazione comunitaria; considerando che le carni provenienti da tali stabilimenti devono entrare nel territorio della Comunità entro e non oltre il 22 maggio 1987 conformemente alla decisione 87/256/CEE della Commissione;

considerando che da una nuova ispezione, eseguita in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'at-

tuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁶⁾, è risultato che il livello igienico di taluni stabilimenti è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente;

considerando che essi possono essere quindi inseriti in un elenco iniziale degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dal Canada deve essere riesaminato su una base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che, per evitare brusche interruzioni delle correnti di scambio, tali stabilimenti possono essere temporaneamente autorizzati, a decorrere dal 29 aprile 1987, ad esportare carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli stabilimenti del Canada che figurano in allegato sono autorizzati ai fini dell'esportazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.
2. Le importazioni in provenienza da stabilimenti di cui in allegato restano soggette alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste dalla decisione 86/269/CEE, dopo il 29 aprile 1987 fino al 31 dicembre 1987, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di carni fresche provenienti dagli stabilimenti che figurano in un elenco che la Commissione invierà agli Stati membri.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 58.

(2) GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 58.

(4) Vedi pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 55.

(6) GU n. L 279 del 30. 9. 1986, pag. 55.

Articolo 3

Gli Stati membri vietano le importazioni di carni fresche provenienti da stabilimenti diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

N. d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (1)							
		M	LS	DF	B	O	S	SP	NP
54	Alsask Processors Co. Ltd, Edmonton, Alberta	×	×					×	
76	Abattoir Richelieu (1986) Inc., Massueville, Québec	×	×					×	
98	Abattoir Les Cédres Ltée, Les Cédres, Québec	×			×				
152	Dvorkin Meat Packers, Calgary, Alberta	×			×				
191	Or-Fil Inc., Laval, Québec		×				×		
235A	Montagne Meats, Calgary, Alberta		×		×				
253	Barton Feeders Co. Ltd, Owen Sound, Ontario	×	×					×	
320	Olivier Bienvenue Ltée, St-Valérien, Québec	×					×		
400	Lucerne Foods Ltd, Calgary, Alberta		×		×				
401	XL-Beef, Calgary, Alberta	×			×				
506	Bouvry Export Calgary Ltd, Fort Macleod, Alberta	×	×					×	
S-223	Trans Canada Freezers Ltd, Lethbridge, Alberta			×					(2)
S-537	Connestoga Cold Storage, Kitchener, Ontario			×					(2)
S-733	The Polar-Freez Ltd Partnership, St-Laurent, Québec			×					(2)
S-738	Frigo Québec, Lachine, Québec			×					(2)
S-739	The Polar-Freez Ltd Partnership, St-Laurent, Québec			×					(2)
S-763	Société en Commandite Laurier Pedneault Enr., Ville Vanier, Québec			×					(2)
S-788	Les Entrepôts Frigorifiques SN Enr., Montréal-Nord, Québec			×					(2)

(1) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero
 B: Carne bovina

O: Carne ovina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi
 NP: Note particolari

(2) Solamente carne imballata.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che modifica la decisione 86/189/CEE relativa agli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche

(87/259/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, gli Stati Uniti d'America hanno trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che, a seguito di un'ispezione comunitaria in loco, gli Stati membri sono stati autorizzati, con decisione 86/189/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 87/113/CEE ⁽⁴⁾, a proseguire fino al 29 aprile 1987 le importazioni di carni fresche in provenienza da determinati stabilimenti americani;

considerando che è necessario fissare un termine ultimo per l'introduzione nel territorio comunitario delle carni

provenienti da questi stabilimenti e riportare tale precisazione nella decisione 86/189/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 86/189/CEE è aggiunto il comma seguente:

« Le carni fresche in provenienza da detti stabilimenti possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 22 maggio 1987 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.⁽³⁾ GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 33.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 743/87 della Commissione, del 13 marzo 1987, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 75 del 17 marzo 1987)

Pagina 11, tabella, colonna « N. della tariffa doganale comune »:

anziché: « ex 20.07 A III b) 1
b) 2 »,

leggi: « ex 20.07 A III b);

colonna « Codice Nimexe »:

anziché: « ex 20.07-15
ex 20.07-15 »,

leggi: « ex 20.07-15 ».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1986

Il presente documento costituisce la ventesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

486 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

N. di catalogo: CB-46-86-557-IT-C

ISBN: 92-825-6621-8

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400

BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

VENTESIMA RELAZIONE GENERALE SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ
EUROPEE 1986

La Relazione generale sull'attività delle Comunità viene pubblicata annualmente dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 18 del trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

La Relazione, che viene presentata al Parlamento europeo, fornisce un quadro globale delle attività comunitarie svolte durante l'anno precedente.

460 pagine, 5 grafici.

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

N. di catalogo: CB-47-86-810-IT-C ISBN: 92-825-6675-7

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 11 700 BFR 350



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo